

STATUTO

CARROZZERIE INDUSTRIALI TINTERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS ZONA
INDUSTRIALE S.P. 34 51/53

Numero REA: SS - 192538

Codice fiscale: 02641580903

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N.68282/38549 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	"CARROZZERIE INDUSTRIALI TINTERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	in sigla	
	"CARROZZERIE INDUSTRIALI TINTERI S.C.S." .	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Porto Torres. Il do-	
	micilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui	

all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

ARTICOLO 5

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,

	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi:	
	- carrozzeria industriale, costruzioni e commercializzazioni	
	di autoveicoli, motoveicoli, vetture adibite al trasporto pub-	
	blico, macchine agricole, carrelli, macchine operatrici, ri-	
	morchi, fabbricati di parti ed accessori;	
	- fucinatura, stampaggio, trattamenti superficiali ed elettro-	
	galvanici dei metalli;	
	- la commercializzazione e la costruzione di carrozzerie ed	
	attrezzature da impiegarsi sciolte o con relativo montaggio su	
	motoveicoli ed autoveicoli con trasformazione e modifiche de-	
	gli stessi. La società potrà svolgere attività di officina	
	meccanica, riparazione e manutenzione degli impianti elettri-	
	ci, idraulici, pneumatici; la costruzione e la commercializza-	
	zione di contenitori metallici e non, per servizi di nettezza	
	urbana;	
	- le lavorazioni e le costruzioni metalliche in genere e la	
	loro commercializzazione, nonché la costruzione e la commer-	
	cializzazione di cestini gettacarte metallici e non, ed in ge-	
	nere di tutti gli elementi di arredo urbano; le lavorazioni e	
	le verniciature di manufatti metallici per conto di terzi;	
	- costruzioni di edilizia civile, industriale, pubblica e pri-	
	vata;	
	- costruzione carrozzerie per veicoli industriali, allestimen-	

	to e trasformazione veicoli industriali, rimorchi e veicoli in	
	genere, sia parzialmente che integralmente; riparazione, manu-	
	tenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli industriali,	
	veicoli industriali, veicoli commerciali e motoveicoli, col-	
	laudi e revisioni periodiche ed annuali di veicoli, carrozze-	
	ria industriale e commerciale, riparazione e sostituzione im-	
	pianti e parti elettriche, sostituzione, riparazione e conse-	
	gne gomme di veicoli di qualsiasi tipo; la realizzazione di	
	disegni costruttivi di carrozzerie per auto, motocicli e loro	
	componenti nonché di altri prodotti industriali da realizzare	
	in serie; lo studio di fattibilità dei relativi progetti di	
	costruzione, l'analisi dei costi di produzione sulla base del-	
	la scelta dei materiali e delle tecnologie produttive; le at-	
	tività di costruzione, commercializzazione e messa in opera di	
	impianti industriali, di trattamento selezione, recupero tra-	
	sferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di mate-	
	riali provenienti da raccolte differenziate; la manutenzione	
	di carrozzerie e attrezzature montate su motoveicoli ed auto-	
	veicoli di cassonetti per il servizio di nettezza urbana, di	
	cestini gettacarte, ed elementi di arredo urbano, di motovei-	
	coli ed autoveicoli; la fornitura di consulenze tecnico - com-	
	merciale ad aziende, con particolare riguardo al settore della	
	raccolta del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti so-	
	lidi urbani; le attività di rappresentanza e di agenzie nei	
	settori di competenza operativa di cui sopra.	

	La società può svolgere l'attività di autotrasporto di cose in	
	conto terzi; il ritiro, lo stoccaggio e il trasporto sia in	
	conto proprio che per conto terzi (con qualsiasi mezzo e auto-	
	veicolo di qualsiasi portata), di rifiuti, sia liquidi che so-	
	lidi, sia assimilabili agli urbani, che speciali e/o tossico,	
	nocivi provenienti da attività industriali, artigianali e com-	
	merciali, appartamenti e qualsiasi settore economico, quali:	
	alimentari, farmaceutiche, relativi a procedimenti galvanici,	
	arti grafiche, tintorie e lavanderie, produzioni di mobili ed	
	attività correlate quali lucidatori, laccatori, verniciatori,	
	carrozzerie e officine meccaniche, autolavaggi, bottonifici,	
	impianti metallurgici e chimici, e ogni altra abbia necessità	
	di smaltire rifiuti e scarti, inoltre potrà provvedere al ri-	
	tiro ed alle successive operazioni di cernita, di preparazione	
	e di eventuale recupero diretto e/o indiretto di liquidi con-	
	tenenti metalli, di scarti di lavorazione, di rifiuti valoriz-	
	zabili, di metalli ferrosi e non ferrosi, di materie seconda-	
	rie, di pellicole fotografiche e o di supporti assimilabili e	
	di qualsiasi altro materiale di recupero.	
	Trattamento e rivestimento di metalli e in particolare: rive-	
	stimento, anodizzazione, trattamento termico, sbavatura, sab-	
	biatura, barilatura, pulitura, colorazione, incisione, stam-	
	paggio, indurimento e molatura dei metalli.	
	Trattamento e rivestimento non metallico dei metalli: plasti-	
	ficazione, smaltatura, laccatura ecc.;	

	- l'assistenza tecnica, informatica e commerciale a favore	
	delle aziende industriali, commerciali e artigiane mediante la	
	produzione di studi, disegni, preventivi e relazioni tecniche;	
	la costruzione, il montaggio e la manutenzione di installazio-	
	ni edili, elettrico-strumentali, metalmeccaniche, l'assistenza	
	e manutenzione di impianti nautici e imbarcazioni da diporto;	
	- la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di	
	materiali, componenti, macchinari e parti di ricambio di im-	
	pianti industriali e civili, il noleggio di attrezzature e	
	macchinari.	
	- la costruzione, la manutenzione o la sola ristrutturazione	
	di lavori di edifici civili ed industriali occorrenti per	
	svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,	
	completi delle necessarie strutture, impianti e finiture di	
	qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, comple-	
	mentari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le re-	
	sidenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i tea-	
	tri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per	
	parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifi-	
	ci aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemen-	
	to armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali	
	volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di	
	grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e	
	complessità;	
	- Il disbrigo delle pratiche amministrative per conto terzi	

	relative alle attività che abbiano attinenza con il settore	
	nautico, automobilistico e aeronautico.	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello	
	professionale dei soci, partecipando ed organizzando convegni,	
	viaggi d'istruzione e ogni altra attività;	
	- il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, la coibentazione e	
	la scoibentazione di qualsiasi tipo di struttura o impianto;	
	- la movimentazione, l'accumulo, il carico e lo scarico di	
	qualsiasi tipo di combustibile solido o in qualsiasi forma;	
	- verniciature, sabbiature, carpenterie metalliche, saldature	
	e tubisteria, caldaeria;	
	- riparazioni meccaniche, manutenzioni, elettrauto, lavori di	
	pompista e di carrozzeria, su motoveicoli, autoveicoli, veico-	
	li industriali, mezzi agricoli (inclusi i trattori), autobus,	
	mezzi oleodinamici (autogru, auto cestelli, argani), nonché mo-	
	tori marini, compreso il collaudo e i tagliandi previsti per	
	il rodaggio, la consegna e la revisione;	
	- realizzazione e gestione di centri di riciclaggio di plasti-	
	ca, alluminio, ferro, prodotti informatici, pannelli fotovol-	
	taici ed ogni altro prodotto o materiale riciclabile;	

	-partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, lici-	
	tazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni	
	con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbli-	
	che amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e de-	
	finiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che	
	si propongono iniziative ed attività mutualistiche e coopera-	
	tivistiche.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	

trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

ARTICOLO 6

La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie prevedono a favore delle Società Cooperative.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 8

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità personali e professionali, siano in grado di contribuire all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;

b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo

	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-	
	to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio	
	che non sia più in grado di prestare la propria opera lavora-	
	tiva.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,	
	fax, e-mail, a mano alla cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	

ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 36.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per

	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ARTICOLO 12	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax,	
	e-mail;	

ARTICOLO 13

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 14

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

ARTICOLO 15

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'art. 36.

ARTICOLO 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 17

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

	- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella di-	
	versa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da di-	
	stribuire ai soci cooperatori;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	- il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 18	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	

punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 19

Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma, tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 21

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderogabili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 22

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 23

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 24

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 25

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, trasformazioni e fusione della società.

Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.

ARTICOLO 26

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono

	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	- L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri eletti fra i soci	

dall'assemblea che ne determina il numero e resta in carica per tre esercizi.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territoriali.

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite delibera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Presidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne

o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax o posta elettronica, ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

- L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-

zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

ARTICOLO 34

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se debitamente autorizzato, il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 35

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo organizzativo, amministrativo e legale della società ed il controllo contabile spettano al collegio sindacale che sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il con-

27 di 29

28 di 29

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO